

*Svolgimento del processo*

L'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.75/10, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla SIV s.p.a., poi Pilkington Italia s.p.a., annullava la cartella esattoriale n. 032 2000 00196580, notificata il 15.11.00, con cui era stato intimato alla società il pagamento del restante importo di €.63.028,99, in tesi dovuta per sanzioni conseguenti ai contributi versati in ritardo per taluni lavoratori licenziati ma poi reintegrati nel posto di lavoro (con sentenze del 1995 e 1996). Con sentenza depositata il 15 febbraio 2012, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame e condannava l'INPS al pagamento delle spese. Riteneva la Corte che l'obbligo del pagamento dei contributi era divenuto esigibile solo a seguito della sentenza di reintegra, posto che precedentemente né l'INPS avrebbe potuto esigere, né il datore di lavoro pagare, alcun contributo. Ne conseguiva che sui contributi tempestivamente pagati a seguito della sentenza di reintegra non poteva gravare alcuna sanzione civile. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo. Resiste la Pilkington Italia s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.

*Motivi della decisione*

Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa e degli atti, documenti e contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Osserva infatti il Collegio che il ricorso contiene, con sufficiente grado di specificità, l'esposizione dei fatti di causa, ancorché in parte contenuti nella parte motiva dell'atto. D'altro canto il ricorso, contenente un'unica censura per violazione di norme di diritto, non si fonda su particolari atti o documenti o contratti collettivi di lavoro, sottoponendo alla Corte una questione esclusivamente giuridica. 1.-L'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, commi 8 e 9, della L. 23.12.00 n.388, in connessione con l'art. 18 L. n.300/70 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta che avendo il Tribunale (rectius: il Pretore) di Vasto, con sentenze n.681/95 e n. 319/96, annullato i licenziamenti intimati dalla resistente ad alcuni suoi lavoratori, ordinandone la reintegra nel loro posto di lavoro, la società, pur avendo pagato per essi i relativi contributi ex art. 18 L. n. 300/70, non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni e degli interessi, dovuti per i contributi versati in ritardo, così come del resto previsto dall'art. 1, comma 1, L.n. 389/89 ed art.116, commi 8 e 9, L.n. 388/00, trattandosi di ritardo imputabile al datore di lavoro per avere intimato licenziamenti illegittimi e considerato che qualora un licenziamento sia stato impugnato il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di corrispondere i contributi in caso di annullamento del recesso, come del resto stabilito da questa Corte con sentenza n. 402/12. Il ricorso è infondato. In materia deve registrarsi un contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 18.9.14 n. 19665. Ed invero mentre con sentenza n. 7934/09 si era affermato che l'omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicabile "ratione temporis" (come nel caso oggi in esame), né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento adducendo l'efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima "fictio iuris" che caratterizza il rapporto di lavoro (che si considera, "de iure", come mai interrotto); con successive pronunce questa Corte ha affermato che la pronuncia di illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; con la conseguenza che il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la

durata del periodo e l'eventuale ritardo, che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non può reputarsi giustificato, comporta l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 116 della legge 2000 n. 388 (Cass. n. 23181/13 e n. 402/12). Con la citata pronuncia resa a sezioni unite (n. 19665/14) questa Corte ha risolto il contrasto affermando che in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva. Nella specie risulta dagli atti, né diverse deduzioni sono state proposte dalle parti, che con le sentenze n.681/95 e n. 316/96 il Pretore di Vasto annullò i licenziamenti in questione, con pronuncia dunque costitutiva, con la conseguenza che trova applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie. Il ricorso deve pertanto rigettarsi, risultando conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, di cui occorre invece correggere la motivazione nel senso sopra detto, ex art. 384, comma 4, c.p.c. Le spese di lite sono interamente compensate in ragione del recente componimento del contrasto giurisprudenziale in materia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.